



**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**  
**Segretario generale**

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO  
DI**

**SERVIZI/FORNITURE, compresi i SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA e  
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, di importo inferiore a 140.000 euro  
Art. 50, comma 1, lettere b) del D.Lgs. n. 36/2023**

**(determinazione a contrarre semplificata o altro atto di avvio del procedimento equivalente)**

	<b>ELEMENTI</b>	<b>NOTE</b> <b>(riferimenti normativi, richiami a pareri e pronunce MIT e ANAC, direttive interne)</b>
1	<b>Intestazione:</b> Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	<b>Oggetto</b> Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza.	L'oggetto della determinazione dovrà recare la seguente dicitura: “ <i>Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto di....., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023. Importo affidamento €..... CUP (se previsto) .....(CIG)*.....</i> ”. *Il CIG va acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	<b>Riferimenti di diritto:</b> D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (art. 192); D.Lgs. n. 36/2023; -Regolamento interno in materia di contratti pubblici; -Regolamento di contabilità; -Protocollo di legalità.	
5	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio (cfr. art. art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000); - Piano Esecutivo di Gestione - Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)	

6	<p><b>Motivazione</b> in merito alla natura e alle finalità pubbliche del servizio/fornitura da acquisire</p>	<p>Indicazione relativa all'interesse pubblico che si intende soddisfare con l'acquisizione della tipologia di servizio o fornitura oggetto dell'affidamento.</p>
7	<p>Richiamo all'<b>art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/23</b>, in base al quale in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre deve individuare i seguenti elementi, come sviluppati nei punti successivi della presente check list.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'oggetto;</li> <li>- l'importo,</li> <li>-il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.</li> </ul> <p>Va fatto espresso riferimento all'acquisizione del CUP, se trattasi di intervento per il quale è richiesto tale codice.</p> <p>Con riferimento al CIG, si rammenta che la <b>richiesta dello stesso avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate</b> mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDNP).</p> <p>Il CIG è acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento</p>	<p><b>L'art. 17, comm1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023</b>, prevede che:</p> <p><i>“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.</i></p> <p><i>2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.</i></p> <p>La relazione illustrativa del codice chiarisce che, nel caso di affidamento diretto, il provvedimento con cui si esterna la decisione dell'Ente di contrarre “è direttamente costitutivo dell'affidamento”.</p>
8	<p>Indicazione delle caratteristiche dei servizi/forniture che si intendono acquistare, con richiamo espresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla nomina del RUP</li> <li>• alla circostanza che, dato l'importo dell'affidamento (inferiore ad € 140.000,00), non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;</li> <li>• all'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023;</li> <li>• al rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 512 della L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) nelle</li> </ul>	<p><b>L'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023</b> prevede che: <i>“La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto”.</i></p> <p><b>L'art. 1, comma 512 della L. n. 208 del 2015</b> (legge di stabilità per il 2016) prevede che <i>“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto</i></p>

<p>ipotesi di acquisizione di <b>beni e servizi informatici e di connettività</b>.</p>	<p><i>economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti."</i></p> <p>Con riferimento alla <b>possibilità di ricorrere all'affidamento diretto di un accordo quadro</b> e le conseguenti modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei relativi dati ed informazioni, l'ANAC, con il <b>Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024</b>, ha fornito chiarimenti in merito, evidenziando, in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuna attuale disposizione del nuovo Codice appalti sembra vietare il possibile ricorso all'affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l'intera durata dell'accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l'intera durata dell'accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo;</li> <li>- oltre al ricorrere dei presupposti essenziali, la stazione appaltante sarà tenuta al rispetto di <b>ulteriori condizioni</b> affinché l'utilizzo di siffatto strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del Codice o un'eventuale limitazione o distorsione della concorrenza;</li> <li>- in particolare, <b>l'importo massimo complessivo dell'accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente</b> nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023 e l'eventuale possibile incremento dell'importo del contratto dovrà essere rapportato all'importo massimo stimato ai fini dell'affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro</li> </ul>
--	---

		<p>la quale è ammissibile il ricorso all'affidamento diretto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sarebbe, altresì, <b>auspicabile</b> che le stazioni appaltanti procedano - ove possibile - alla <b>consultazione di più operatori economici</b>, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'accordo quadro;</li> <li>- per quanto concerne la compatibilità dell'affidamento diretto di un accordo quadro con il <b>principio di rotazione</b> di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, i singoli ed eventuali <b>contratti applicativi</b> a valle dell'accordo quadro, appaiono <b>riconducibili all'unico affidamento iniziale</b> di importo massimo stimato inferiore alle soglie europee. Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell'ambito dell'importo massimo stimato per l'affidamento diretto dell'accordo quadro. Troveranno comunque applicazione i successivi commi 2 e 3 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (si veda Principio di rotazione nei contrattisotto soglia: chiarimenti ANAC);</li> <li>- infine, il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro deve necessariamente richiedere l'attribuzione di un codice CIG (c.d. padre) e di un nuovo <b>codice CIG derivato</b> (o c.d. figlio) <b>per ciascun contratto applicativo</b>, da riportare nei pagamenti derivanti da quest'ultimo. Ciò anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l'accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell'accordo, ai fini della necessaria acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell'appalto (l'ANAC ha indicato anche le relative schede da compilare).</li> </ul> <p>Con comunicato del Presidente del 10 luglio 2024, l'Autorità ha preannunciato la modifica della scheda AD3 ai fini dell'acquisizione del CIG e della trasmissione dei dati concernenti affidamenti diretti di accordi quadro).</p>
9	Indicazione dell'importo massimo stimato dell'affidamento, determinato in	<b>L'art. 14, comma 4 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023</b> , prevede che:

<p>osservanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei criteri fissati dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;</li> <li>- di quanto previsto dall'<b>art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, esclusi i servizi di natura intellettuale e le forniture senza posa;</b></li> <li>- di quanto previsto dall'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, in merito alla <b>suddivisione in lotti;</b></li> <li>- del <b>CCNL applicabile</b> con indicazione del relativo codice identificativo ai sensi dell'art. 11, co 2, del D.Lgs. n. 36/2023*;</li> <li>- della relativa copertura contabile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante;</li> <li>- <b>il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.</b> Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto;</li> <li>-la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee;</li> <li>-<b>un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.</b></li> </ul> <p><b>L'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023</b> prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i <b>costi della manodopera</b> secondo quanto previsto dal comma 13;</li> <li>-i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;</li> <li>- nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati ai vari elementi ivi richiamati.</li> </ul> <p>Come ribadito anche dal <b>MIT nel parere n. 2338 del 26/02/2024</b>, i <b>costi della manodopera</b> vanno indicati e verificati anche negli affidamenti diretti, in quanto la norma esprime un principio generale (la tutela dei lavoratori) che deve essere comunque rispettato, indipendentemente dalle modalità di affidamento.</p> <p>Per cui in mancanza di un bando o di invito</p>
--	--

		<p>di gara, la stazione appaltante potrà indicare il CCNL nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all'operatore economico e nelle ipotesi in cui tali costi fossero inferiori a quelli stimati dalla S.A.,</p> <p>Il MIT precisa che, pur non potendosi dare corso all'esclusione automatica, visto che non c'è gara, si deve attivare la verifica dell'anomalia, se la proposta contrattuale dell'operatore consultato appaia incongrua. (cfr. art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023).</p> <p>Si segnala, altresì, il parere di precontenzioso n. 396 del 30/07/2024, approvato dal Consiglio dell'ANAC il 30 luglio 2024, secondo cui <i>“Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non rilevandosi le esplicite deroghe richieste, si deve necessariamente ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti, l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera”</i>.</p> <p><b>*Con riferimento alla disposizione dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, relativo all'indicazione del CCNL applicabile, si segnala che lo schema di decreto correttivo del Codice dei Contratti, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 101 del 22/10/2024 (ancora in corso di definitiva approvazione) ha previsto un nuovo Allegato I.01 che stabilisce i criteri per l'individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell'equipollenza dei contratti, prevedendo una disciplina diversificata tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture.</b></p>
10	<p>Indicazione della procedura di affidamento seguita con espresso riferimento:</p> <p>- al rispetto delle previsioni di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine all'accertata <b>assenza di un interesse transfrontaliero certo</b> (vedi nota a fianco in merito);</p>	<p>La disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, è stabilita dall'<b>art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui:</b></p> <p><i>“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.</i></p> <p><i>2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante <b>accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero</b></i></p>

	<p><i><b>certo</b>, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”.</i></p> <p>Ai sensi del citato art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti, prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, devono verificare se l'appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero, perché, se dovesse verificarsi tale circostanza, si imporrebbe l'utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate.</p> <p>Una commessa può presentare interesse transfrontaliero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in ragione del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia);</li> <li>• in relazione alla propria tecnica o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;</li> <li>• in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);</li> <li>• tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie (cfr. Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).</li> </ul> <p>(cfr. Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019) - Vademecum ANAC).</p> <p>Oltre all'ipotesi di presenza di interesse transfrontaliero certo, espressamente prevista dall'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, si è posto il quesito se fosse possibile <b>ricorrere alle procedure ordinarie anche nelle ipotesi di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie</b>. Già il MIT con <b>circolare n. 298 del 20/11/2023</b>, ha ammesso tale possibilità. Successivamente anche l'ANAC con il <b><u>parere n. 13 del 13/03/2024</u></b> ha ritenuto che <i>«debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione</i></p>
--	---

	<p><i>appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi».</i></p> <p>Unico limite: il principio di risultato che impone al Rup di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante.</p> <p>(cfr. Vademecum ANAC)</p> <p>Agli affidamenti diretti si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.</p> <p>L'applicazione del principio di risultato agli affidamenti diretti è stata di recente ribadita nel <b>parere n. 2577 del 03/06/2024</b> reso dal Servizio contratti pubblici del MIT.</p> <p>Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023, è da ritenersi espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure pro-concorrenziali, tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate;</li> <li>• ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività;</li> <li>• inoltre, si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del d.lgs. 36/2023.</li> </ul> <p>Con riferimento <b>all'applicabilità anche agli affidamenti diretti sotto soglia</b> di una serie di disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (tra cui, in particolare, l'art. 11, commi 2 e</p> <p>- al rispetto delle previsioni di cui <b>all'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023</b> (tranne che per le <b>ipotesi di servizi intellettuali e forniture senza posa,</b></p>
--	--



<p>cui <b>non si applica</b>), relativi all'inserimento di <b>clausole sociali</b> volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l'inclusione lavorativa.</p> <p>- al rispetto delle previsioni di cui all'<b>art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023</b>, circa l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei <b>criteri ambientali minimi (CAM)</b>, definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;</p> <p>- art. 26, comma 3 della L. n. 488/99, e all'art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006 (<b>obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP</b>);</p> <p>- art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 (<b>obbligo di ricorso al MEPA</b> per gli acquisti di beni e servizi di <b>importo pari o superiore a 5.000 euro</b> e al di sotto della soglia di rilievo comunitario). Per tali affidamenti, vige, comunque, a decorrere dal 2024, il principio della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. A tal fine lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici deve essere svolta mediante utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da AGID. (artt. 19 e ss., d.lgs. 36/2023);</p> <p>- art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 (<b>obbligo di ricorso esclusivo al MEPA</b></p>	<p>3, l'art. 41, comma 14, l'art. 57, l'art. 102, comma 2) si segnala il <b>parere del MIT n. 2301 del 26/02/2024</b>, che ha chiarito che a tale tipologia di contratti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, <i>“si applicano, in primis, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48-55 d.lgs. 36/2023 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei Contratti pubblici”</i>.</p> <p>Per cui la mancanza di un bando o invito di gara, non comporterebbe la disapplicazione delle menzionate previsioni, in considerazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di indicare/richiedere tali elementi nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all'operatore economico.</p> <p>Nel parere si precisa, altresì, <i>“Ad ogni modo, la stazione appaltante valuti l'applicabilità della portata normativa alla luce dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs.n. 36/2023, e contemperi l'esigenza di tutela dei lavoratori con il valore dell'affidamento (in questa direzione si veda anche la Relazione Illustrativa al Codice, p. 154”</i>.</p> <p>L'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, dispone che <b>“Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”</b>.</p> <p>Anche in caso di microaffidamenti (di importo inferiore ai 5.000,00 euro) sussiste l'obbligo di concludere/perfezionare ogni procedura di acquisto utilizzando le piattaforme di approvvigionamento (cfr. parere MIT n. 2196/2023, che chiarisce che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 si introduce il definitivo <i>“obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”</i>, nessuna esclusa).</p> <p>Anche l'ANAC, con la <b>FAQ A7</b>, ha chiarito che anche gli acquisti di importo inferiore a</p>
--	---

<p><b>per acquisizione di <u>beni e servizi informatici e di connettività</u>, a prescindere dall'importo)</b></p> <p>Con riferimento a queste ultime disposizioni normative richiamate si rammenta che i <b>contratti stipulati in violazione dell' art. 26, comma 3 della L. n. 488/99</b> ed i contratti stipulati <b>in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto</b> messi a disposizione da <b>Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.</b> Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. (cfr. art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012).</p> <p>Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/99 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. n. 296/2006, <b>possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.</b> (cfr. art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012)</p>	<p>5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all'applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto. Anche per tali acquisti, pertanto, deve essere utilizzata una piattaforma digitale certificata.</p> <p>Si segnala, inoltre, che il MIT ha fornito, con <b>parere del 29/10/ 2024, n. 2961</b>, un chiarimento in merito all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) da parte delle stazioni appaltanti in riferimento anche agli affidamenti diretti, precisando che: <i>“L'art. 1, c. 450 della l. n. 296/2006 e ss.mm.ii. è ancora vigente ed è norma avente per fine il contenimento della spesa, risulta quindi ancora applicabile. Ciò detto, si può considerare equivalente l'uso di un "sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di competenza regionale" con la PAD in uso presso la stazione appaltante”</i>.</p> <p>Formule da inserire nell'atto a seconda del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>se non vi è alcuna convenzione Consip attiva in materia o convenzione di soggetto aggregatore:</b> <i>“dato atto che si procede autonomamente in quanto al momento dell'indizione della procedura di approvvigionamento non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 c. 1 della L. n. 488/99, né accordi quadro aventi ad oggetto ben/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura, né convenzioni del soggetto aggregatore”;</i></li> <li>-in caso di <b>motivata urgenza</b>, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 66/2014, come modificato dall'art. 1, comma 421 della Legge di Bilancio per il 2017:</li> </ul>
---	---

	<p><i>“dato atto che si procede allo svolgimento di autonoma procedura di acquisto diretta alla stipula di un contratto avente durata e misura strettamente necessaria, per motivi di urgenza derivanti da....(indicazione delle ragioni dell’urgenza), con espressa clausola risolutiva nel caso della disponibilità della detta convenzione”</i></p> <p>- oppure se è attiva una convenzione Consip ma non si intende utilizzarla e si procede all’ acquisto autonomo, con la stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria:</p> <p><i>“dato atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto dell’obbligo previsto dal comma 3 dell’articolo 26 della L. n. 488/99 e successive modificazioni, in quanto il/i bene/i (oppure, il/i servizio/i) è (sono) acquisito/i a condizioni prezzo – qualità più vantaggiosi di quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data ..., che ha ad oggetto prodotti (o servizi) comparabili con quello/i di cui alla presente determinazione oppure, a condizioni prezzo – qualità non superiori a quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data ..., che ha ad oggetto prodotto/i (o servizio/i) comparabile/i con quello/i di cui alla presente determinazione)”;</i></p> <p>- se non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto <b>sul MEPA:</b></p> <p><i>“dare atto che non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell’appalto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”.</i></p> <p>In quest’ultimo caso si evidenzia che qualora la tipologia di bene/servizio sia prevista nel Capitolato Tecnico di uno dei Bandi del Mercato Elettronico ma non ci sono a catalogo offerte relative da parte dei fornitori, occorre previamente verificare la disponibilità del bene da acquisire attraverso la RDO ai fornitori abilitati al bando. Qualora i fornitori invitati non presentino offerta, si potrà espletare un'autonoma procedura di gara.</p>
--	---

		<p>In caso di <b>adesione al MEPA</b> indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il bando;</li> <li>- la categoria merceologica;</li> <li>- il CPV.</li> </ul>
11	<p>Indicazione delle <b>modalità di scelta dell'operatore economico</b> affidatario e delle <b>ragioni sottese alla stessa</b>, dando conto:</p> <p>1) del possesso da parte dell'operatore economico scelto dei requisiti richiesti. In particolare, <b>devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante</b> (cfr. art. 50, comma 1, lett. b);</p> <p>2) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;</p> <p>3) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;</p> <p>4) della <b>congruità del prezzo</b> in rapporto alla qualità della prestazione;</p> <p>5) <b>nelle ipotesi di servizi non intellettuali e di forniture con posa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della congruità <b>del costo della manodopera</b> indicato in sede di presentazione del preventivo da parte dell'affidatario;</li> </ul>	<p>La disciplina introdotta dall'art. 50, comma 1, lettere b), del D.Lgs. n. 36/2023 comporta che l'affidamento diretto ivi disciplinato è <b>possibile anche senza consultazione di più operatori economici</b>, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prescrizioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, sempre nel rispetto dei principi generali enunciati dal Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. n.36/2023</p> <p>Con riferimento al punto 4), <b>al fine di dare atto della congruità del prezzo</b>, ci si può avvalere di strumenti come la verifica di listini pubblici o presenti in mercati elettronici pubblici, il riferimento a propri precedenti affidamenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni; l'acquisizione informale di preventivi aventi lo scopo di sondare il mercato e comprendere quale tra gli operatori economici sondati abbiano requisiti e interesse a negoziare sulla base appunto di un preventivo di massima della spesa, che sarà lo spunto per la successiva vera e propria negoziazione scaturente nell'affidamento diretto.</p> <p>Con riferimento al punto 5), si fa presente che <b>gli obblighi inerenti la previsione di clausole sociali, la congruità del costo della manodopera e l'adeguatezza del CCNL, non si applicano ai servizi intellettuali e alle forniture senza posa</b></p>

<p>- dell'<b>adeguatezza del contratto collettivo applicato</b> in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto (può essere inserita la seguente dicitura: <i>“dare atto dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in quanto l'affidatario ha dichiarato di utilizzare il medesimo CCNL sopra individuato dalla stazione appaltante”</i> oppure <i>“ha dichiarato di applicare il CCNL_____ codice_____, comprovando adeguatamente l'equivalenza delle tutele economiche e normative”</i> (cfr. relazione illustrativa al bando tipo Anac 1/2023, art. 3);</p> <p>- del comprovato impegno dell'affidatario al rispetto delle <b>clausole sociali</b> sopra individuate e alla debita dichiarazione in offerta dei propri <b>costi della sicurezza</b> ai sensi dell'art. 109, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <p>6) del rispetto del <b>principio di rotazione</b> (cfr. art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023) o dell'adeguata, puntuale e rigorosa <b>motivazione della sussistenza di tutti i presupposti per la mancata applicazione dello stesso</b>, come previsti dall'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023*.</p> <p>Si rammenta che il D.Lgs. n. 36/2023 anche per i contratti inferiori alle soglie comunitarie impone il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I e II, ossia:</p> <p>- dei principi di carattere generale di cui</p>	<p>(cfr. relazioni illustrative ANAC al bando tipo 1/2022, art. 7 e al bando tipo 1/2023, art. 3).</p> <p>Con riferimento <b>all'applicabilità anche agli affidamenti diretti sotto soglia</b> di una serie di disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (tra cui, in particolare, l'art. 11, commi 2 e 3, l'art. 41, comma 14, l'art. 57, l'art. 102, comma 2) si segnala il <b>parere del MIT n. 2301 del 26/02/2024</b>, che ha chiarito che a tale tipologia di contratti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, <i>“si applicano, in primis, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48-55 d.lgs. 36/2023 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei Contratti pubblici”</i>.</p> <p>Per cui la mancanza di un bando o invito di gara, non comporterebbe la disapplicazione delle menzionate previsioni, in considerazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di indicare/richiedere tali elementi nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all'operatore economico.</p> <p>Nel parere si precisa, altresì, <i>“Ad ogni modo, la stazione appaltante valuti l'applicabilità della portata normativa alla luce dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs.n. 36/2023, e contemperi l'esigenza di tutela dei lavoratori con il valore dell'affidamento (in questa direzione si veda anche la Relazione Illustrativa al Codice, p. 154”</i>.</p> <p>Con riferimento al punto 6), ossia il rispetto del <b>principio di rotazione</b> l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che <i>“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”</i>.</p> <p>Non è più vietato il rinvito dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, ma soltanto il rinvito del “contraente uscente” ossia del</p>
--	---

<p>agli articoli da 1 a 12 (tra gli altri, i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della buona fede e affidamento, della solidarietà e sussidiarietà, dell'auto-organizzazione amministrativa, dell'autonomia e dell'equilibrio contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di alcuni principi di carattere procedurale, articoli da 13 a 18 (nomina del Responsabile Unico di Progetto, del metodo di calcolo del valore dell'appalto, del conflitto di interessi e delle fasi della procedura e della stipula);</li> <li>- dei principi in materia di digitalizzazione articoli da 19 a 36 (principi e diritti digitali, trasparenza, ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale <i>e-procurement</i>, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, Piattaforme di approvvigionamento digitale, regole tecniche e di pubblicità legale degli atti, uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti, sistemi dinamici di acquisizione, aste e cataloghi elettronici, accesso agli atti e della riservatezza).</li> </ul>	<p>soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione. (cfr. Vademecum ANAC).</p> <p style="text-align: center;"><b>Deroghe al principio di rotazione</b></p> <p><b>1) Il vigente comma 4 dell'art. 49, inoltre, consente di derogare al principio di rotazione e, quindi, al divieto del reinvito del contraente uscente, motivando circa la contemporanea sussistenza dei seguenti tre presupposti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) struttura del mercato;</li> <li>b) effettiva assenza di alternative;</li> <li>c) accurata esecuzione del precedente contratto.</li> </ul> <p>I primi due requisiti (struttura del mercato - effettiva assenza di alternative) si sostanziano nella infungibilità, unicità, esclusività, complementarietà delle prestazioni.</p> <p>*Si segnala che l'art. 12 dello schema di decreto correttivo del Codice dei Contratti, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 101 del 22/10/2024 (ancora in corso di definitiva approvazione), prevede una modifica del citato art. 49 e, più precisamente, la sostituzione del comma 4 con il seguente:</p> <p><i>“4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, <u>previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa</u>, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”</i></p> <p><i>Si tratta di “un nuovo testo mirato a meglio specificare la “meritevolezza” del contraente uscente. Viene specificato che la deroga alla rotazione richiede la previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa”</i> (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1463 del 2 dicembre 2024).</p> <p>Il contraente uscente può, dunque, risultare affidatario diretto laddove sussistano contemporaneamente tutti i suddetti</p>
--	--

		<p>requisiti, da intendersi, pertanto, come “concorrenti e non alternativi tra loro”, i quali devono essere specificamente rappresentati negli atti della procedura. È onere della stazione appaltante, infatti, fornire <b>adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione.</b> (cfr. Vademecum ANAC).</p> <p>Si segnala, altresì, il <b>parere ANAC n. 58 del 10 novembre 2023</b>, secondo cui è <b>illegittimo derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza.</b> Stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l’affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un’indagine di mercato e di una procedura negoziata.</p> <p><b>2)Altra deroga all’applicazione del principio di rotazione</b> è prevista nei casi di <b>affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro</b> (cfr. art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023). Al riguardo si richiama il <b>parere n. 2145 del 18/07/2024 del MIT</b> il quale rammenta che, anche per tali affidamenti, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I e in particolare il principio della fiducia di cui all’art. 2 oltre che l’art. 14, comma 6, secondo cui “<i>un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino</i>”.</p>
12	<p>Riferimento alla <b>verifica del possesso in capo all’operatore economico selezionato dei requisiti</b> di carattere e degli altri requisiti speciali eventualmente richiesti dalla stazione appaltante.</p>	<p>L’<b>art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023</b>, con riferimento al controllo del possesso dei requisiti, prevede che nelle procedure di <b>affidamento</b> di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), <b>di importo inferiore a 40.000 euro</b>, gli operatori economici attestano con <b>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione</b></p>

		<p><b>richiesti.</b></p> <p>Il MIT ha precisato, con parere n. 2135 del 14/07/2023, che, atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il menzionato DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.</p> <p>Con riferimento agli affidamenti sotto i 40.000 euro (<u>ferma restando la facoltà di procedere comunque in via ordinaria, verificando prima dell'affidamento e della stipula i requisiti previsti dagli articoli 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023</u>), la stazione appaltante <b>verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.</b></p> <p>Per i controlli a campione, confronta anche artt. 14 e 33.1 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente</p> <p>Quando in conseguenza della <b>verifica</b> non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risoluzione del contratto;</li> <li>- escussione della eventuale garanzia definitiva,</li> <li>- comunicazione all'ANAC;</li> <li>- sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.</li> </ul> <p>(cfr. Vademecum ANAC)</p>
13	<p>Dichiarazione circa l'<b>insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse</b> in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.</p> <p>In merito si rammenta che con <b>direttiva S.G. n. 3/2023, R.U. n. 192214 del 13/12/2023</b>, in attuazione della misura</p>	<p>L'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.L. n. 132/2023, convertito con L. n. 170/2023, prevede:</p> <p><i>“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato,</i></p>



	<p>3.8 del P.I.A.O., sono state trasmesse a tutte le Direzioni, al fine di agevolare le relative attività, gli schemi di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito all'assenza di conflitto d'interessi, ivi compresa quella inerente la nomina a R.U.P.</p> <p>Tali dichiarazioni, da rendere per ogni singola procedura di affidamento, dovranno essere acquisite al Registro ufficiale dell'Ente e custodite dai Dirigenti competenti che le esibiranno, a richiesta del RPCT, in corso di monitoraggio riguardo allo stato di attuazione delle misure anticorruzione.</p>	<p><i>gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.</i></p> <p><i>2.In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.</i></p> <p><i>3.Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.</i></p> <p><i>4.Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati”.</i></p>
14	<p>Assolvimento <b>contributo ANAC</b>, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005 (in caso di affidamento superiore a euro 40.000)</p>	<p>L'ANAC, con deliberazione n. 610 del 19/12/2023, ha stabilito l'importo del contributo dovuto dovuto alla stessa da stazioni appaltanti, operatori economici e società organismi di attestazione, come previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all'anno 2024.</p> <p>L'Autorità, inoltre, ha comunicato, sul suo Portale istituzionale, l'introduzione, a decorrere dal 17/09/2024, del nuovo sistema di pagamento della contribuzione dovuta dalle Stazioni Appaltanti che hanno avviato la procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.</p>
15	<p><b>Dispositivo:</b></p>	
	<p>- indicazione dei servizi, inclusi quelli di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, o delle forniture che si intendono acquisire mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art.</p>	<p>Si segnalano le seguenti novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/23:</p> <p>- <b>art. 17, comma 5:</b> “L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e</p>

<p>50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicazione dell'<b>operatore economico scelto</b> sulla scorta delle motivazioni indicate in premessa;</li> <li>- espresso riferimento all'<b>accertamento del possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico scelto</b>, (ovvero del ricorso alla verifica a campione, ai sensi dell'art. 52, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 14 e 33.1 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente);</li> <li>- espresso riferimento alla <b>congruità del prezzo</b>; alla verifica dei <b>costi della manodopera, dell'adeguatezza del CCNL e delle clausole sociali eventualmente applicate</b> (tranne che per servizi intellettuali e forniture senza posa - vedi nota punto 11)</li> <li>-<b>affidamento</b> della fornitura dei beni/servizi al contraente individuato alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall'Ente tramite... (indicare le modalità di acquisizione, es ricorso a convenzione Consip, al Mepa, etc....);</li> <li>- indicazione <b>importo dell'affidamento</b>, (oltre Iva, e importo per eventuali oneri della sicurezza da rischi interferenziali) con richiamo alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale indicata nelle premesse e posta a base dell'affidamento, con espresso riferimento alla congruità dello stesso;</li> <li>- indicazione della durata dell'affidamento;</li> <li>- riferimento all'acquisizione o alla <b>motivata mancata acquisizione della garanzia definitiva</b> per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 ;</li> <li>- riferimento all'<b>eventuale esecuzione anticipata del contratto</b> ai sensi</li> </ul>	<p><i>conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace"</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 53, comma 1:</b> <i>"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le <b>garanzie provvisorie</b> di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente."</i></li> <li>- <b>art. 53, comma 4:</b> <i>"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la <b>garanzia definitiva</b> per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale"</i>.</li> </ul> <p>A tal riguardo l'<b>ANAC, con parere del 26/09/2024</b> ha evidenziato che in considerazione della ratio rinvenibile nell'esigenza di semplificazione delle procedure, la sopra riportata disposizione normativa non stabilisce vincoli né detta preclusioni in ordine ai motivi che possono giustificare la mancata richiesta della garanzia definitiva.</p> <p>Si segnala, inoltre, che lo schermo di D.Lgs. correttivo del Codice dei Contratti Pubblici, introduce il comma 4-bis nell'art. 53, stabilendo che le disposizioni in tema di riduzione o aumento delle garanzie, previste dagli articoli 106, co. 8 e 117, co. 2 del Codice, non si applicano alle garanzie provvisorie e definitive negli affidamenti sottosoglia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 55:</b> <i>"La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti</i></li> </ul>
---	--

<p>dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <p>- espresso richiamo al rispetto degli <b>obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari</b> ai sensi della L. n. 136/2010, con la specificazione che il mancato adempimento di tali obblighi è causa di risoluzione immediata del contratto;</p> <p>- approvazione dello <b>schema di contratto</b>;</p> <p>- indicazione della <b>forma del contratto</b> (art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023).</p>	<p><i>di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”.</i></p> <p>- <b>art. 50, comma 6:</b> <i>“Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione”.</i></p> <p>- <b>art. 50, comma 7:</b> <i>“la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.</i></p> <p>In merito alla <b>forma del contratto</b>, l'<b>art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023</b> prevede, in via generale, che il contratto è stipulato, a pena di nullità:</p> <p>in forma scritta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in modalità elettronica;</li> <li>• nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;</li> <li>• in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.</li> </ul> <p>Soltanto con riferimento alle procedure negoziate agli <b>affidamenti diretti</b>, la menzionata disposizione prevede che il contratto può essere <b>stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale</b>, consistente in un apposito <b>scambio di lettere</b>, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.</p>
--	---

		<p><b>Nel contratto, da stipulare soltanto dopo l'assunzione della prenotazione di spesa, dovrà essere inserita:</b>  dovrà essere inserita:  -espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;  -indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010;  -riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato).</p> <p>Al contratto deve essere, altresì, allegata apposita dichiarazione del Dirigente che stipula l'atto con la quale viene attestata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della L. n. 488/1999.</p> <p>In caso di utilizzo del documento di stipula MEPA, gli obblighi relativi al protocollo di legalità e codice di comportamento andranno assunti con separata dichiarazione sottoscritta dall'affidatario, da allegare al contratto nel Registro Contratti Pubblici (R.C.P.)</p>
16	<p>Assunzione della prenotazione di spesa (O.G.S.) con espressa indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relative partizioni di bilancio – PEG deputate alla copertura della spesa;</li> <li>- anno di esigibilità della prestazione;</li> <li>- accertamento della compatibilità, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009) dei pagamenti conseguenti con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.</li> </ul>	
17	<b>Indicazione del responsabile del procedimento e del Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>	<p>L'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che <i>“Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti</i></p>

		<i>concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.</i>
18	Richiamo all’assolvimento dell’obbligo di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Controllo di gestione, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis della L. n. 488/1999	<i>L’art. 26, comma 3 bis della L. n. 488/1999, prevede che “I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.”</i>
19	Riferimento all’assolvimento degli <b>obblighi di trasparenza</b> ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023)	<p><i>Riportare la seguente dicitura “dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e comunicati alla BDNCP ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023”.</i></p> <p><b>L’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023,</b> In particolare l’art. 28 del menzionato codice prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici (come individuati dall’art. 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023) ove non considerati riservati ovvero secretati, devono essere tempestivamente trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l’ANAC da parte delle stazioni appaltanti, attraverso le piattaforme di</li> </ul>

		<p>approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28, comma 1, cit.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti (art. 28, comma 3);</li> <li>- spetta alle stazioni appaltanti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati, il compito di assicurare il <b>collegamento, mediante apposito link, tra la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e la stessa BDNCP</b>, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare e assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione (art. 28, comma 2);</li> <li>- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, vanno pubblicati i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, ma che sono comunque oggetto di pubblicazione obbligatoria, indicati nell'Allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 264/2023.</li> </ul> <p>Il link alla BDNCP va inserito in “Amministrazione Trasparente” con riferimento sia alle procedure di gara avviate a partire dal 1° gennaio 2024, che a quelle procedure con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023, ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.</p> <p>Ai fini della creazione di siffatto link, oltre che per la corretta pubblicazione dei contratti attuativi degli accordi quadro, la Direzione Sistemi Informativi ha predisposto un manuale recante istruzioni operative, trasmesso a tutte le Direzione con nota R.U. n. 146919 del 17/10/2024.</p>
20	Riferimento alla <b>pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> , ai sensi dell'art. 50,	Riportare la seguente dicitura “ <i>dare atto che si procederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura di</i>

	comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023	<p><i>affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023”.</i></p> <p>L’art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che “<i>Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo.</i>”</p> <p>Il menzionato comma 8, rinvia, a sua volta alle modalità di pubblicazione a livello nazionale stabilite dall’art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023 (pubblicazione sulla Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici dell’Anac e sul sito istituzionale della stazione appaltante).</p>
21	<b>Indicazione del firmatario dell’atto</b>	
22	<b>Acquisizione del visto di regolarità contabile</b>	<p>Si rammenta che non va apposta in calce alla determinazione la dicitura e la firma del Ragioniere generale, atteso che con la digitalizzazione del flusso degli atti dirigenziali tramite l’applicativo SISDOC, tale visto costituisce un allegato della determinazione, generato e firmato digitalmente in una fase successiva di competenza dell’Area Servizi Finanziari.</p>